

**Documento di pianificazione e gestione
In materia di trasparenza e prevenzione della corruzione
(2018-2020)**

**Aggiornamento al 23 gennaio 2020
Approvato nel CDA 4 Febbraio 2020**

5T S.r.l.

Indice:

- I. Definizioni**
- II. Premessa metodologica**
- III. Classificazione della Società e inquadramento sistematico – Analisi di contesto interno ed esterno**
- IV. Modalità e strumenti della pianificazione**
- V. Allegati**

I.– Definizioni

Ai fini del presente documento si intendono:

- a) **DGP**: Documento di pianificazione e gestione in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione
- b) **PTTI**: Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità
- c) **RPCT**: Responsabile per Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza
- d) **PNA**: DGP Nazionale Anticorruzione e suoi aggiornamenti
- e) **D.Lgs. 231/2001**: D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 s.m.i.
- f) **ODV**: Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001 s.m.i.

- g) **MOG 231**: Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 s.m.i.
- h) **Codice Etico**: codice di comportamento allegato del MOG 231
- i) **ANAC**: Autorità Nazionale Anticorruzione
- j) **L. 190/2012**: l. 6 novembre 2012 n. 190 s.m.i.
- k) **D.Lgs. 33/2013**: D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 s.m.i.
- l) **D.Lgs. 39/2013**: D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 s.m.i.
- m) **D.Lgs. 97/2016**: D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97
- n) **D.Lgs. 175/2016**: D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 s.m.i.
- o) **TUEL**: D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i.
- p) **TUPI**: D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165
- q) **5T/Società**: 5T Srl
- r) **Garante Privacy**: il Garante per la Protezione dei Dati Personali
- s) **ART**: Autorità di Regolazione dei Trasporti
- t) **AGID**: Agenzia per l'Italia Digitale o organismo equivalente
- u) **CDA**: il Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi del Titolo IV dello Statuto della Società;
- v) **CS**: il Collegio Sindacale ai sensi del Titolo V dello Statuto della Società
- w) **Referente**: il titolare del flusso comunicativo che interagisce con il RPCT
- x) **OIV**: Organismo Indipendente di Valutazione di cui all'art. 14 D.lgs. 150/2009
- y) **Codice dei Contratti**: D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50

II. - Premessa metodologica

A seguito della riforma di cui al D.lgs. 97/2016, la Società ha elaborato il seguente documento che contiene l'illustrazione degli strumenti e delle modalità di pianificazione operata in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, in ragione delle caratteristiche della società e della sua attività e nel rispetto degli indirizzi del PNA vigente.

Con il presente aggiornamento si è proceduto alla verifica delle scelte operate alla luce degli indirizzi di cui al PNA 2019 approvato con delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019.

L'assetto conseguente alla riforma prevede che il PNA costituisca atto di indirizzo per le società, come contemplate dall'art. 2-*bis* comma 2 D.lgs. 33/2013, ai fini dell'adozione di misure compensative funzionali alla prevenzione del malaffare.

Sotto il profilo della prevenzione della corruzione, confermandosi le scelte già adottate da 5T sin dalla primissima applicazione della normativa in materia, emerge l'indirizzo per un assetto caratterizzato dall'adozione del MOG 231 e di misure di prevenzione integrative, come introdotto a partire dal PNA 2016 e poi ulteriormente precisato dalla determinazione n. 1134 in data 8 novembre 2017 e successivi provvedimenti.

5T si caratterizza per un assetto conforme a tali indirizzi, in quanto aveva già adottato il MOG 231 con le relative misure di prevenzione compensativa, dapprima riunite nel PTTI ed ora, integrate, secondo il DGP.

5T continua a perseguire l'obiettivo di individuare ed affinare misure compensative ad integrazione del MOG 231, in modo da aiutare il personale mediante l'adozione di procedure funzionali a più obiettivi (sia per la prevenzione dei reati attivi che passivi), nella convinzione che il sistema di prevenzione, per funzionare, debba essere capillare ma allo stesso tempo semplice e snello, in modo da evitare difficoltà interpretative ed organizzative, che, secondo ampia letteratura in materia, sono l'ideale brodo di coltura per le condotte irregolari, a loro volta terreno fertile per il malaffare.

La pianificazione e la sottesa mappatura operata da 5T ha apprezzato sin dalla prima redazione l'indirizzo, ora ripreso dalla delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019, in ordine alla nozione di corruzione poi delineata nell'Aggiornamento 2015 al PNA di cui alla Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, secondo la definizione *“non solo più ampia dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, ma coincidente con la <<maladministration>>, intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse”* (cfr. par. 2.1., pag. 7).

Si conferma, dunque, con il PNA 2019 una nozione di prevenzione della corruzione ex L. 190/2012 che contempla misure di carattere oggettivo e soggettivo le quali *“concorrono alla prevenzione proponendosi di evitare una più vasta serie di comportamenti devianti, quali il compimento dei reati di cui al Capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale (<<reati contro la pubblica amministrazione>>) diversi da quelli aventi natura corruttiva, il compimento di altri reati di rilevante allarme sociale, l'adozione di comportamenti contrari a quelli propri di un funzionario pubblico previsti da norme amministrativo-disciplinari anziché penali, fino all'assunzione di decisioni di cattiva amministrazione, cioè di decisioni contrarie all'interesse pubblico perseguito”* (PNA 19, Parte I, pag. 12).

In tale contesto di *“collegamento tra le disposizioni della l. 190/2012 e l'innalzamento del livello di qualità dell'azione amministrativa, e quindi al contrasto di fenomeni di inefficiente e cattiva amministrazione”*, la disciplina della trasparenza diventa uno strumento *“anche ai fini di prevenzione e contrasto della <<cattiva amministrazione>> e non solo ai fini di trasparenza e prevenzione e contrasto della corruzione”* (PNA 2019, pag. 13).

Per quanto concerne la disciplina della trasparenza, preso atto della riforma di cui al D.lgs. 97/2016 e della permanente vigenza del comma 34 dell'art. 1 l. 190/2012 oltreché dell'accento posto dall'art. 2-bis D.Lgs. 33/2013 s.m.i. sulla *“compatibilità”* quale canone di interpretazione e applicazione della disciplina ivi prevista alle società, si conferma la necessità di procedere mediante:

-analisi della Società rispetto alla fattispecie di cui all'art. 2-bis D.Lgs. 33/2013;

-ricognizione delle norme del D.lgs. 33/2013 applicabili alla Società e determinazione delle modalità di adempimento alle medesime;

attività che si ritiene non possa essere sostituita da quella dell'ANAC, come pur operata nella determinazione n. 1134 in data 8 novembre 2017.

La Società, infatti, ha una soggettività giuridica riconosciuta ed autonoma, che nella misura in cui determina una responsabilità, determina altresì a monte un potere decisionale e, d'altra parte, la compatibilità non è solo criterio di valutazione a monte nel distinguo fra Pubblica Amministrazione e Società sia pure partecipata dalla Pubblica Amministrazione (volta a sanare l'originario eccesso di delega del D.lgs. 33/2013 che aveva origine dai commi 35 e 36 del dell'art. 1 L. 190/2012 e non dal comma 15/33 dello stesso articolo, come ben chiarito dal comma 34 dell'art. 1 L. 190/2012 tuttora appunto non abrogato) ma anche a valle in ragione

della tipologia e dell'oggetto sociale della Società e quindi anche dell'assunzione di attività di impresa.

L'esito di tale attività interpretativa che confluisce nel III capitolo del presente documento informa le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza di cui al IV capitolo del presente documento ma costituisce anche presupposto per il coordinamento fra le misure di attuazione della trasparenza e le misure compensative funzionali alla prevenzione del malaffare di cui al V capitolo del presente documento e, prima ancora, il corretto dimensionamento di queste ultime da parte della Società in ragione del MOG 231.

Attualmente, il MOG è stato integralmente revisionato e la revisione è stata approvata con CDA del 6 marzo 2019.

Tale attività ha un diretto impatto sulle misure compensative perché, come meglio illustrato al Cap. V del presente documento, l'individuazione delle misure compensative a suo tempo è stata proceduta da una compiuta valutazione dei rischi che è confluita nel "*Documento di valutazione dei rischi*", che costituiva allegato *sub A* del PTTI, il quale conteneva anche l'indicazione delle azioni relative.

Tale attività aveva non solo improntato l'assunzione delle misure compensative ma anche l'assunzione del MOG 231, nella consapevolezza che molte procedure appunto possano avere funzione di prevenzione sia dei reati di cui al D.lgs. 231/2001 sia degli altri reati anche passivi che la L. 190/2012 intende prevenire.

Sotto il profilo organizzativo si ritiene che la scelta della determinazione n. 1134/2017 dell'ANAC di ritenere non idonea l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di RPCT all'ODV, peraltro non imposta dalla riforma, sia purtroppo foriera di numerose questioni comunque non risolvibili, in quanto l'assunzione della funzione comporta l'obbligo di vigilanza e quindi la determinazione rispetto all'oggetto della vigilanza.

Tale questione, a sua volta, comporta che, in caso di divisione dei ruoli fra ODV e RPCT, l'obiettivo di procedure funzionali a plurimi obiettivi debba correlarsi con la necessità di mantenere separate la figura dell'ODV e la figura del RPCT per evitare inefficienti e persino pericolose sovrapposizioni.

Per quanto concerne il profilo formale, pertanto, nell'assetto di 5T le misure compensative sono elencate nel Cap. V del presente documento e sono di competenza del RPCT mentre l'ODV esercita i compiti previsti dal D.lgs. 231/2001, pur agendo in maniera integrata.

Per quanto concerne il profilo dei contenuti, il “*Documento di valutazione dei rischi*” è stato effettuato contemporaneamente alla revisione del MOG 231, in quanto appunto si vuole continuare a perseguire l’obiettivo di evitare la proliferazione di procedure.

In tal senso, si condivide decisamente l’approccio definitivamente funzionale alla verifica di un rischio in concreto e di cui all’Appendice 1 del PNA 2019 e sull’azione relativa si ritornerà in seguito.

Ai fini della redazione e dell’aggiornamento del presente documento sono individuate come fonti, a titolo indicativo e non esaustivo, oltreché le norme di legge e regolamento, gli atti delle Autorità nazionali (ANAC, Garante Privacy, ART, AGID etc.) e locali (Enti pubblici partecipanti al capitale sociale ecc. ecc.).

Il presente documento è sottoposto a continuo aggiornamento e i relativi contenuti potranno subire modifiche ed integrazioni, oltreché in ragione del processo di adeguamento del “*Documento di valutazione dei rischi*” come sopra anticipato, a seguito dell’evoluzione della normativa sia di disciplina della trasparenza che anticorruzione, oltreché di eventuali indicazioni provenienti dalle Autorità competenti.

La Società procede alla progressiva attuazione del presente documento secondo la pianificazione illustrata nel documento.

III. – Classificazione della Società e inquadramento sistematico – Analisi di contesto interno e esterno

ANALISI DI CONTESTO INTERNO

III.1. – Natura e caratteristiche della Società.

5T S.r.l. è una società di capitali a responsabilità limitata partecipata da Comune di Torino, Regione Piemonte e Città Metropolitana di Torino.

5T è un gestore di servizio pubblico industriale secondo il modello in house providing e precisamente si occupa dello svolgimento dei servizi relativi a tutte le attività indicate nell’art. 1 L. Reg. Piemonte 4 gennaio 2000 n. 1 e s.m.i. oltreché correlate e nella normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore e comunque della prestazione di servizi inerenti la mobilità, come meglio descritto all’art. 2 dello Statuto.

5T, in quanto agisce secondo il modello *in house providing*, è sottoposta all'esercizio del controllo analogo da parte dei Soci per i servizi affidati.

5T è sottoposta, in ragione e con riferimento ai servizi pubblici resi, al controllo delle Autorità competenti.

III.2. – Inquadramento della Società nella fattispecie di cui all'art. 2-bis D. Lgs. 33/2013.

La Società, in quanto gestore di servizio pubblico *in house* e quindi da includersi fra le “*le società a partecipazione pubblica*” di cui all'art. 2 1° co. lett. n) e o) D.Lgs. 175/2016, in ragione di quanto sopra deve inquadrarsi fra i soggetti di cui all'art. 2-bis 3° co. D.Lgs. 33/2013 e pertanto applica la normativa relativa con riferimento all'oggetto e secondo i criteri di “*compatibilità*” chiariti dalla stessa normativa.

Infatti, in ragione della tecnica legislativa adottata, in forza delle definizioni di cui all'art. 2 d.lgs. 175/2016 le società *in house* non sono apparentabili con le società a controllo pubblico, come dimostra del resto l'esistenza all'interno dell'articolo di definizioni differenti per le due tipologie di società come anche per il controllo ex art. 2359 cod. civ. rispetto al controllo analogo.

L'Anac, peraltro, a termini della deliberazione n. 1134/2017, ha invece apparentato, ai soli fini della disciplina anticorruzione, società *in house* e società a controllo pubblico e a tale orientamento pare aderire anche la Corte dei Conti a Sezioni Riunite di controllo.

La società 5T adotta ma soltanto volontariamente il paradigma delle società a controllo pubblico ai fini della disciplina anticorruzione.

ANALISI DI CONTESTO ESTERNO

III.3. – Le attività e i rapporti con l'esterno.

La Società presta servizi essenzialmente a favore dei Soci e per tale ragione costituisce da una parte un fornitore di terzi e dall'altra è committente di prestazioni e prodotti necessari per lo svolgimento della propria attività.

La Società ha altresì rapporto diretto con gli utenti del servizio pubblico.

I rapporti con i Soci nello svolgimento dell'attività *in house providing* trovano il loro inquadramento primario nello Statuto e nelle convenzioni adottate con gli stessi.

L'accesso al mercato per l'acquisto di beni e servizi da parte della Società è disciplinato dal Codice dei Contratti.

III.3. – Ricognizione delle norme del D.Lgs. 33/2013 applicabili alla Società

Per quanto chiarito nel capitolo II del presente documento, occorre individuare quali siano le norme del D.Lgs. 33/2013 applicabili alla Società.

Tale analisi è condotta allo stato e potrà essere oggetto di puntuale verifica in ragione dell'evoluzione del quadro normativo odiernamente in corso.

Tale attività ricognitiva è imprescindibile per le seguenti ragioni:

- a) in ragione del richiamo al canone della "compatibilità" da parte dell'art. 2-*bis* 3° co. D.Lgs. 33/2013;
- b) ogni Società conosce una perimetrazione della propria capacità d'agire corrispondente ai confini dell'oggetto sociale dedotto nello Statuto, con il che non possono comunque imporsi obblighi che non discendano dall'esercizio di compiti cui la società sia preposta e conseguentemente occorre chiarire anche alla luce dell'oggetto sociale di 5T quali siano gli obblighi effettivamente attuabili ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
- c) in ragione della necessità di ricognizione delle esimenti richiesta dall'art. 5-bis D.Lgs. 33/2013.

III.3.1. – Con specifico riferimento agli obblighi di pubblicazione, occorre, dunque, chiarire quali norme stabiliscano obblighi di pubblicazione nel D.Lgs. 33/2013 e, poi, all'interno di tale insieme, individuare le norme compatibili, in via di principio e tenuto conto delle premesse di cui sopra, con la specifica struttura societaria di 5T.

Si procede ad analizzare le regole contenute nei Capi I, II, III, IV del D.Lgs. 33/2013.

Per quanto concerne il Capo I, sono applicabili in via di principio e parzialmente gli artt. 9 e 10 e l'art. 12, tenuto conto che gli artt. 1-8 e parzialmente 9 e 10 afferiscono a principi generali ovvero a tematiche differenti come l'istituto dell'accesso civico ecc. ecc., che trovano sistemazione in altra parte del presente DGP.

Per quanto concerne il Capo II, le norme applicabili in via di principio e/o parzialmente sono: art. 13, art. 14, art. 15, art. 15-*bis*, art. 16, art. 17, art. 19 (con precisazione), art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 26, art. 27.

Non è applicabile l'art. 18 in quanto afferisce espressamente ai dipendenti del pubblico impiego.

Non è applicabile l'art. 28 che afferisce alla pubblicità dei rendiconti di specifici organismi politici.

Per quanto concerne il Capo III, le norme applicabili in via di principio e/o parzialmente sono: art. 29, art. 30, art. 31.

Per quanto concerne il Capo IV, le norme applicabili in via di principio e/o parzialmente sono: art. 32, 33, 35, 36.

Per quanto concerne il Capo V, le norme applicabili in via di principio e parzialmente sono: art. 37, art. 40.

Non sono applicabili gli artt. 38 e 39 in quanto irriferribili alla Società in ragione del suo specifico oggetto sociale.

III.3.2. –Stralciate, dunque, le norme non applicabili, occorre puntualizzare i criteri e le modalità di applicazione delle norme restanti con riferimento a 5T e alla sua realtà di impresa. In tal senso, prima si procederà all'individuazione di criteri applicativi generali e, poi, ci si soffermerà sulle residuali problematiche poste da ciascuna norma, ritenendo che costituisca esercizio di trasparenza anche la condivisione dei criteri esegetici adottati.

III.3.2.1. - Richiamate come premessa dell'operazione di adattamento alla realtà aziendale le considerazioni al paragrafo III.3. del presente documento si constata, in primo luogo, che, anche in ragione del canone espresso dall'art. 1 3° co. D.Lgs. 175/2016 le società partecipate dalla Pubblica Amministrazione non *“sono”* Pubblica Amministrazione né lo diventano in ragione dell'applicazione di una normativa ma sono esclusivamente destinatarie della medesima disciplina del D.Lgs. 33/2013, *“in quanto applicabile”*.

Tale conclusione è stata confermata anche dalla giurisprudenza che ha chiarito come anche le società *in house* conservino la loro piena natura di soggetti di diritto privato (Cass. SS.UU., 1 dicembre 2016 n. 24591), in quanto l'esercizio del controllo analogo afferisce l'organizzazione e l'operatività e non certo l'ontologia.

Ne consegue che è il Legislatore a chiarire che una determinata disciplina deve applicarsi ad un soggetto che ha una ontologia differente.

Fra le conseguenze applicative di tale riflessione in termini di compatibilità è che, ove la disciplina del D.lgs. 33/2013 richiama a sua volta espressamente istituti ed obblighi previsti espressamente *ex lege* solo ed esclusivamente nei confronti della Pubblica Amministrazione, i medesimi non possono estendersi alla Società (si pensi, ad esempio, al richiamo di norme in materia di contabilità di stato). In secondo luogo, anche quando intervenga una diretta applicazione di norme del D.Lgs. 33/2013 alla Società, le medesime non possono cancellare che la Società sia portatrice di una ontologia del tutto differente o creare nel cittadino una confusione nella percezione del soggetto terzo rispetto alla natura e ai compiti di 5T.

Un secondo criterio applicativo si ricava dalla combinata lettura dei pareri del Garante Privacy 7 febbraio 2013 n. 49 (d'ora innanzi: GP 49/2013), n. 243 del 15 maggio 2014 (d'ora innanzi: GP 243/2014), n. 92 del 3 marzo 2016 (GP 92/2016) oltreché degli ulteriori interventi del Garante in materia di pubblicazioni sul *web*.

Il Garante Privacy, infatti, effettua uno specifico distinguo rispetto alla pubblicità funzionale alla trasparenza, in funzione di quanto disposto dall'art. 1 1° e 2° comma D.Lgs. 33/2013, del resto in coerenza con quanto stabilito, sulla base di specifica riflessione ben individuabile nei lavori preparatori, dal comma 15 dell'art. 1 primo periodo L. 190/2012.

Ai sensi dell'art. 1 2° co. D.Lgs. 33/2013, in particolare, la trasparenza deve essere attuata "*nel rispetto delle disposizioni ... di protezione dei dati personali*" e comunque, in ogni caso, non esonera dal dovere di tutela dei "*dati personali*" come previsto dalla legge.

Tale previsione è rafforzata dall'espressa previsione di diniego di cui all'art. 5-bis 2° co. lett. a) D.Lgs. 33/2013.

Il richiamo ai "*dati personali*" porta con sé, fra l'altro, il fondamentale obbligo di verificare previamente alla pubblicazione se intervenga una specifica norma di legge o di regolamento che preveda la pubblicazione.

III.3.2.2. – 5T richiama a formare parte integrante del presente DGP la disposizione dell'art. 5-bis D.Lgs. 33/2013 e le esimenti ivi previste anche rispetto all'accesso civico "generalizzato" di cui all'art. 5 2° co. d.lgs. 33/2013 s.m.i.

A tal proposito, 5T è chiamata a contemperare la pubblicità con ulteriori interessi e, *in primis*, di tutela dell'ordine pubblico e del segreto industriale anche a tutela dell'interesse pubblico degli Enti Pubblici Soci in aderenza all'art. 1 2° co. D.Lgs. 33/2013.

A 5T, infatti, sono riferibili servizi sensibili di fronte ad una emergenza di tipo terroristico o bellico e, d'altra parte, 5T è titolare di specifico *know-how* che costituisce patrimonio pubblico.

Sono pertanto comunque sottratti all'accesso civico:

- le informazioni identificative rispetto agli impianti di servizio pubblico di 5T;
- le informazioni i cui dati costituenti non sono di titolarità di 5T;
- le informazioni che afferiscano la tutela della proprietà intellettuale, del diritto d'autore e i segreti tecnici e comunque relativi all'attività di impresa;
- per la parte che interessa, atti e documenti che contengano incidentalmente informazioni rispetto agli oggetti di cui ai punti precedenti;
- eventuali informazioni ambientali di cui all'art. 40 D. Lgs. 33/2013 quando ricorrano le condizioni di esclusione di cui all'art. 5 D. Lgs. 195/2005 s.m.i.;
- la segnalazione da parte di un dipendente o di terzi di eventuali condotte illecite in seno alla Società, di cui egli sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro ovvero in ragione di altro rapporto giuridico intessuto con 5T.

Per quanto ivi non previsto, si applica l'art. 5-*bis* D.lgs. 33/2013.

A tal proposito si avverte che l'entrata in vigore della riforma in materia di trattamento e sicurezza dei dati e delle condizioni per cui tale trattamento è lecito, attraverso la previsione di clausole generali, comporta poi la necessità di una ulteriore valutazione nei suoi riflessi rispetto alla materia della dialettica fra trasparenza e privacy che la Società ha in corso di attuazione in contraddittorio con il RPCT.

III.3.2.3.– Si operano le seguenti osservazioni rispetto al dettato del D.Lgs. 33/2013 attualmente vigente come sopra perimetrato:

Art. 9: l'apposita sezione collocata nell'*home page* del sito istituzionale è nominata "*Società trasparente*", in quanto il riferimento alla parola "*Amministrazione*" può indurre in errore il cittadino, tanto più nel caso di specie ove la Società è un gestore di servizio di tipo industriale, come nel caso di specie. In tal senso, anche l'ANAC nella determinazione n. 8/2015 ha suggerito, fra le dizioni adottabili, quella di "*Società trasparente*".

Art. 10: Con riferimento agli obblighi di pubblicazione previsti nel comma 8, l'obbligo di cui alla lett. b) e c) non è applicabile, riferendosi ad istituti estranei alla Società in quanto tale,

mentre per quanto concerne la lett. a) la Società ha adottato il MOG 231 e le misure compensative in luogo del DGP triennale per la prevenzione della corruzione in quanto tale.

Art. 12: sotto la voce "*Disposizioni generali*", sono riuniti i documenti di pianificazione dell'attività di prevenzione della corruzione e della trasparenza come anche l'indicazione della persona che esercita le funzioni di RPCT.

Art. 13: la norma è applicata sotto la voce "*Organizzazione*" mediante la pubblicazione dello statuto della Società, della misura compensativa del Regolamento per la verifica delle condizioni di accesso agli incarichi ex D.lgs. n. 39/2013 in quanto sotto la medesima voce sono anche pubblicati i contenuti previsti dall'art. 14 D.Lgs. e dall'art. 15 D.Lgs. oltreché quanto ai componenti del Collegio Sindacale ex art. 15-*bis* D.Lgs. 33/2013.

Art. 14: su tale norma la Società ha registrato a suo tempo un duro contrasto, anche all'interno dell'ANAC, come testimonia a suo tempo la relazione di minoranza rispetto alla delibera ANAC n. 144/2014 per le Pubbliche Amministrazioni. Sul punto, non è dubbio che fosse corretta la posizione di minoranza, in quanto letteralmente la norma faceva riferimento solamente ai soggetti che avevano avuto un mandato di tipo politico. In tal senso, la Società ritiene che il dubbio permanga in quanto permane il riferimento di cui all'art. 13 1° co. lett. a) ove gli organi di "*amministrazione e gestione*" sono distinti da quelli "*di indirizzo politico*" oltreché il richiamo all'art. 22 2° co. ultimo periodo D.Lgs. 33/2013 per cui nei siti della Pubblica Amministrazione titolare della partecipazione societaria occorre pubblicare il nominativo dell'amministratore ed il relativo trattamento economico complessivo.

La Società si conforma comunque all'interpretazione dell'ANAC che richiede di pubblicare i dati richiesti nell'art. 14 D.Lgs. 33/2013 per tutti i membri del Consiglio di Amministrazione ed il dirigente, avendo, peraltro, in ragione del dubbio di cui sopra, previamente raccolto le autorizzazioni dei componenti dell'organo gestorio, restando comunque salve le indicazioni della giurisprudenza quanto al contenzioso sul tenore e l'interpretazione dell'art. 14 D.Lgs. 33/2013 rispetto ai dirigenti. In tal senso, si ritiene dirimente l'interpretazione da ultimo offerto dalla Corte Costituzionale nella sentenza 21 febbraio 2019 n. 20.

Si prende atto dell'emanazione della deliberazione n. 586 del 26 giugno 2019 dell'Anac e dei provvedimenti successivi.

In tal senso, si condividono i seguenti chiarimenti: a) l'atto di nomina deve intendersi come il verbale di nomina da parte dell'assemblea; b) per il *curriculum* vale quanto da GP 243/2014; c) non si prevede uno specifico istituto della missione; d ed e) si ritiene che la norma faccia riferimento agli incarichi che prevedono un compenso con oneri a carico della finanza pubblica e deve leggersi nell'ottica di verificare le inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del D.lgs. 39/2013; f) si rinvia alla dettagliata spiegazione contenuta in PG 243/2014 *sub par.* 9.b. ove sono chiariti i termini di applicazione della normativa.

Nelle more di un completo chiarimento dei doveri di pubblicazione in capo ai dirigenti, si prosegue con la pubblicazione dei dati relativi.

Art. 15: la norma richiama diverse tipologie di incarichi, per i quali si pubblicano i dati disponibili. Con riferimento al dettaglio di cui al comma 1, si osserva: lett. b), vale quanto osservato all'art. 10; lett. c), occorre fare riferimento alla definizione di "*enti di diritto privato regolati o finanziati*" di cui all'art. 1 2° co. lett. d) d.lgs. 39/2013 e nell'ottica di verificare le inconfiribilità e incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013; d) si rinvia alla dettagliata spiegazione contenuta in PG 243/2014 *sub par.* 9.c. Per quanto concerne il comma 2 non si rinviene per le società l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 53 14° co. d.lgs. 165/2001 che si riferisce soltanto alla Pubblica Amministrazione come individuata ai sensi dell'art. 1 2° co. TUPI.

Art. 15-bis: gli incarichi di cui alla norma sono dettagliati nella voce "*Provvedimenti*".

Art. 16 e 17: la norma richiede un adattamento, vista l'inapplicabilità del riferimento all'art. 60 2° co. d.lgs. 165/2001. E' inapplicabile il riferimento al "*personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico*". I contenuti sono previsti nella voce "*Personale*" e in parte nella voce "*Collaboratori*", quanto alle collaborazioni.

Art. 19: la norma non è applicabile nel suo tenore letterale, in quanto come società gestore di servizio pubblico, 5T non utilizza l'istituto di diritto del pubblico impiego del "concorso" ma semmai procede alla selezione nel rispetto dell'art. 19 D.Lgs. 175/2016 e delle direttive degli Enti Soci. Ciò posto, la Società ha da tempo predisposto nel proprio sito istituzionale apposita sezione "*lavora con noi*" nel quale far pervenire le candidature. La società ha anche adottato il Regolamento del personale. Nella sotto-sezione da chiamarsi "*selezioni del personale*" si pubblicheranno i contenuti relativi alle future selezioni del personale, in aderenza al regolamento adottato ed ivi pubblicato.

Art. 20: il riferimento alla *performance* è ovviamente relativo ad una precisa normativa del pubblico impiego statale. E' inapplicabile il comma 3. La restante disciplina deve essere adattata alla prassi aziendale.

Art. 21: Alcuni documenti individuati nel comma 2 fanno riferimento a normativa del tutto inapplicabile (TUPI) e quindi il richiamo normativo deve considerarsi irrilevante per la Società. Altri contenuti sono individuabili sotto la voce "*Personale*".

Art. 22: I dati, ove presenti, si trovano alla voce "*Enti controllati*".

Art. 23: a seguito della riforma che ha quasi completamente abrogato l'articolo, si segnala che i dati sono raccolti sostanzialmente sotto la voce "*Provvedimenti*". Si ricorda che parte dei dati è anche raccolta in una autonoma voce che si chiama "*Bandi di gara e contratti*".

Art. 26 e 27: tenuto conto della natura industriale dell'attività, la norma può intendersi solo con riferimento all'attribuzione di un *quid* che abbia natura liberale. Allo stato, la norma, pertanto, può riguardare prima di tutto le sponsorizzazioni oltrechè ogni altra prestazione o benefit che fosse concesso dalla Società e non contrattualizzato. Si richiama la dettagliata spiegazione di cui al par. 9.e. del PG 243/2014 con riferimento alla perimetrazione dei dati pubblicabili. Con riferimento all'intervenuta modifica ad opera dell'art. 1 L. 4 agosto 2017 n. 124, si rinvia alla determinazione n. 1134/2017 dell'ANAC.

Art. 29: si intende la pubblicazione dei bilanci, in quanto la restante parte della normativa è inapplicabile.

Art. 30: in ragione della segnalata necessità di non fornire informazioni rispetto a siti sensibili a tutela dell'ordine pubblico non si pubblicheranno "*informazioni identificative*" rispetto agli impianti di servizio pubblico riferibili a 5T e alla loro ubicazione.

Art. 31: eventuali dati saranno pubblicati sotto la voce "*Controlli e rilievi sull'amministrazione*".

Art. 32: la norma richiede la pubblicazione della carta dei servizi e documenti eventualmente ulteriori collegati alla prima. Risulta inapplicabile il comma 2 che fa riferimento al comma 5 dell'art. 10 d.lgs. 33/2013 che, a sua volta, richiama istituti riferibili alla contabilità di stato

previsti solo per la Pubblica Amministrazione. I dati sono pubblicati sotto la voce “*Servizi erogati*”.

Art. 33: L’indicatore annuale deve aver riguardo ai tempi di ricezione dei pagamenti da parte degli Enti committenti.

Art. 35: trattasi di norma da riferirsi strettamente ai rapporti con l’utenza nel contesto dell’attività istituzionale.

Art. 36: la norma fa riferimento ad una regola (art. 5 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 s.m.i.) direttamente applicabile anche ai gestori di servizi pubblici *in parte qua*.

Art. 37: si rinvia a quanto già dedotto nell’art. 23.

Art. 40: 5T fa propri i casi di esclusione della pubblicazione di cui all’art. 5 D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 195 che sono riportati nel Regolamento relativo all’accesso civico.

IV. – Modalità e strumenti della pianificazione.

IV.1. – Elenco delle misure compensative relative alla trasparenza.

Le misure per garantire l’adeguato livello di trasparenza sono identificate nelle seguenti:

1. la nomina del RPCT con correlata individuazione della struttura di ausilio per la cura ed il monitoraggio dei flussi comunicativi e la cura delle istanze di accesso civico anche “generalizzato” a termini dei rispettivi Regolamenti menzionati nel corpo del presente Capitolo IV;
2. l’attuazione e l’aggiornamento costante del DGP e gli obblighi correlati in materia di trasparenza;
3. l’adeguamento e l’aggiornamento costante del Sito istituzionale mediante adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013;
4. l’azione di sensibilizzazione del personale aziendale mediante espreso adeguamento del Codice Etico e cura della presa visione ed accettazione da parte di tutto il personale oltreché formazione di quest’ultimo anche tramite la pubblicazione dei Regolamenti in materia di trasparenza;

5. la cura del rapporto con gli utenti e la società civile mediante l'impegno alla effettuazione di cicli di visite aziendali, onde partecipare la cultura della mobilità nelle sue più avanzate applicazioni tecnologiche e quindi fomentare la cultura civica delle nuove generazioni.

IV.2 – Il RPCT

Sotto il profilo dell'adempimento, preso atto dell'indirizzo dell'ANAC di cui alla determinazione n. 1134/2017, pur dissentendo, constatata l'assenza di elementi in contrario nell'impostazione di cui alla riforma del D.lgs. 97/2016, ST ha nominato RPCT persona fisica, individuandolo tra il personale della Società.

Tale scelta indotta, come si chiarirà più dettagliatamente nel capitolo V del presente documento, ha comportato la necessità di individuare una modalità di dialogo fra l'ODV ed il RPCT, delineata a termini di regolamento della Società, che peraltro in nessun caso individua una condivisione di ruoli e responsabilità fra le due figure.

IV.2.1. – Modalità di svolgimento dell'incarico del RPCT in materia di trasparenza.

Si richiamano i compiti del RTPC come previsti dal D.Lgs. 33/2013 ed in quanto applicabili.

Per l'espletamento di tale funzione, il RPCT è destinatario di un apposito e separato mandato e di uno specifico *budget*, che verrà fissato all'interno del *budget* aziendale oltreché di un puntuale potere sanzionatorio.

Si rinvia al capitolo V del presente documento per ulteriori considerazioni relative all'espletamento delle funzioni ivi previste.

Per tutto quanto non previsto dalla legge o dal presente DGP si rinvia al Regolamento menzionato al successivo par. IV.2.2. e al Regolamento per l'accesso civico di cui al successivo par. IV.4. (All. 1 e 2).

IV.2.1.1. – Il sistema dei Referenti in materia di trasparenza

Il RPCT nella sua attività di monitoraggio è supportato dal seguente Referente interno individuati nella signora:

- Laura Motto

Le funzioni, compiti e responsabilità del Referente sono disciplinate dal Regolamento di cui al punto IV.2.2. del presente DGP.

IV.2.2. – Il sistema della trasparenza nella Società secondo il Regolamento per l’attuazione della disciplina in materia di trasparenza.

Il Regolamento disciplina lo status del RPCT e del Referente e ruoli, doveri e responsabilità degli organi della Società e del personale in relazione all’attuazione degli obblighi derivanti dal D.Lgs. 33/2013.

Il Regolamento ha effetto dal momento della pubblicazione come ogni sua modificazione.

IV.3. – Adempimenti della Società in materia di trasparenza.

Per l’esercizio dei compiti relativi alla trasparenza, la Società ha adottato il Regolamento menzionato al punto IV.2.2.

Il Sito è aggiornato con cadenza semestrale, salvo indicazioni temporali diverse previste da puntuali norme di legge. Anche in quest’ultimo caso, comunque, la Società si riserva un tempo limite di 30 giorni per la pubblicazione dei dati, una volta venuti ad esistenza.

IV.4. – Accesso Civico

Con riferimento alla cura delle istanze di accesso civico nelle svariate modalità previste dall’art. 5 d.lgs. 33/2013 la Società ha adottato il Regolamento per l’accesso civico già menzionato al punto IV.2.1.

IV.5. – Azione di sensibilizzazione e formazione del personale.

Con riferimento alla misura *sub* 4 di cui al par. IV.1. del presente capitolo, si prevede che il Codice Etico, debitamente aggiornato, sia poi tempestivamente sottoposto a tutto il personale per conoscenza ed accettazione dell’adeguamento intervenuto.

A tal proposito, si prevede che ai dipendenti e ai collaboratori sia data comunicazione della pubblicazione tramite il sito istituzionale o con mezzi alternativi affinché ne prendano atto e ne osservino le disposizioni. Il documento verrà altresì consegnato ai nuovi assunti ai fini della presa d’atto e dell’accettazione del relativo contenuto.

La pubblicazione dei Regolamenti sopra menzionati (All. 1 e 2) sul Sito istituzionale vale ai fini della formazione del personale.

E' eseguita comunque specifica attività di formazione in caso di aggiornamento degli obblighi previsti dalla legge o dalla regolamentazione adottata dalla Società.

V. - Misure in materia di prevenzione della corruzione

V.1. – Lo strumento programmatico di 5T per la prevenzione della corruzione.

Richiamato il dissenso della Società in quanto la riforma del D.Lgs. 97/2016 aveva integralmente confermato la precedente impostazione operata da 5T che prevedeva una integrazione fra MOG 231 e l'allora PTTI poi DGP oltreché la scelta di far confluire su un unico soggetto sia le funzioni di responsabile per la trasparenza che di responsabile per la prevenzione della corruzione, come già precisato al precedente par. Il del presente DGP, la Società ha scelto di adeguarsi all'indirizzo dell'ANAC con le seguenti precisazioni.

Il RPCT e l'ODV svolgono del tutto separatamente ed autonomamente i loro compiti e sono funzioni del tutto distinte anche ai fini della responsabilità.

Anche in ragione di quanto sopra, la Società ha scelto di tenere ben separate e distinte le misure compensative dalle misure di cui al D.lgs. 231/2001 sotto il profilo della collocazione, pur coincidendo le stesse parzialmente.

Le misure compensative, pertanto, sono allegate al presente DGP, pur se – si ripete – coincidono parzialmente con le procedure previste dal MOG 231.

V.1.1. – Modalità di svolgimento dell'incarico del RPCT in materia di prevenzione della corruzione

Per l'espletamento di tale funzione, il RPCT è destinatario di un apposito e separato mandato di cui alla deliberazione di nomina ad opera del CDA e di uno specifico *budget*, che verrà fissato all'interno del *budget* aziendale, oltreché di un puntuale potere sanzionatorio.

Per tutto quanto non previsto dalla legge o dal presente DGP si rinvia al Regolamento per l'espletamento dei compiti del RPCT in materia di prevenzione della corruzione (All. 3).

V.1.1.1 – Il sistema dei Referenti in materia di prevenzione della corruzione

Il RPCT è supportato dai Referenti interni individuati nei signori:

- Matteo Antoniola per l'area Business Strategy
- Fabrizio Arneodo per l'area ICT e Tecnologie
- Anna Beducci per l'area Amministrazione e Finanza
- Sara Bustreo per l'area Approvvigionamenti

- Alessandro Sala per l'area Pianificazione e Controllo
- Valter Zoccarato per l'area Progetti e Servizi TPL
- Luca Bonura Responsabile della B.U. 1 Traffico e Gestione Mobilità
- Massimo Coccozza Responsabile della B.U. 2 Smart Ticketing e TPL
- Tiziano Schiavon Responsabile della B.U. 4 Mobilità Sostenibile
- Maurizio Veronese Responsabile delle B.U. 3 Infomobilità e MAAS

Le funzioni dei Referenti sono disciplinate dal Regolamento di cui al punto V.1.1. del presente DGP.

V.2. – Elenco delle misure compensative per la prevenzione della corruzione

Le misure sono allo stato identificate come segue e possono sempre essere modificate in ragione dell'evoluzione e andamento della vita societaria.

1. l'attuazione e l'aggiornamento costante del DGP e degli obblighi correlati a termini del Regolamento di cui al punto V.1.1. del presente DGP;
2. l'attribuzione al RPCT anche dei compiti di vigilanza rispetto alle ipotesi di reato mappate, a termini del Regolamento di cui al punto V.1.1. del presente DGP;
3. la verifica costante e secondo le modalità previste nel D.Lgs. 39/2013 delle cause di incompatibilità e inconfiribilità ivi previste all'atto del conferimento degli incarichi oggetto di disciplina normativa mediante il Regolamento adottato (All. 4);
4. la procedura di segnalazione degli illeciti, come da Regolamento adottato (All. 5);
5. redazione e pubblicazione della relazione annuale del RTPC a termini di legge;
6. l'azione di sensibilizzazione del personale aziendale mediante espreso adeguamento del Codice Etico di cui al MOG 231 e la cura della presa visione ed accettazione da parte di tutto il personale anche attraverso la pubblicazione dei regolamenti (All. 3/5) oltreché di specifiche attività formative a favore del personale che presidia aree sensibili.
7. N. 13 procedure del MOG 231 identificate come da Indice (All. 6.1./6.13).

V.2.1. – Con riferimento alla misura compensativa “Regolamento per la verifica delle condizioni di accesso agli incarichi ex d.lgs. 39/2013”.

Il Regolamento prevede che, quanto alla verifica delle condizioni di conferibilità e compatibilità relativamente all'organo gestorio, il RPCT operi la propria verifica precedentemente alla seduta dell'Assemblea che nomina lo stesso, onde consentire una maggiore sinergia con gli RPCT degli Enti Soci e fra la Società e gli Enti Soci.

Si rinvia per quanto ivi non previsto a detto Regolamento (All. 4).

V.2.2. – Con riferimento alla misura compensativa “Regolamento per la segnalazione degli illeciti da parte di dipendenti e di terzi”.

Tale Regolamento costituisce adempimento agli indirizzi della determinazione dell'ANAC n° 6 del 28 aprile 2015, vista la l. 30 novembre 2017 n. 179 e tenuto conto, in forza della stessa:

- dell'estensione espressa della disciplina dell'art. 54-bis d.lgs. citato ai dipendenti dell'ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., in sede di riforma dell'art. 54-bis d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 s.m.i. ad opera dell'art. 1 della l. predetta l. n. 179/2017;

- dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 54-bis d.lgs. 165/2001 s.m.i. anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica;

e considerato che l'elenco dei reati di cui al D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 non esaurisce le ipotesi di illecito che la disciplina in materia di prevenzione del malaffare contempla. Il presente Regolamento non afferisce la procedura di segnalazione ad opera dei dipendenti e dei terzi individuati dall'art. 54-bis d.lgs. 165/2001 s.m.i. all'ANAC.

Si segnala, quindi, debitamente che sia l'ambito soggettivo che l'ambito oggettivo del Regolamento, visto il perimetro della l. 179/2017, è più ampio in quanto sono contemplati tutti i terzi e sono contemplate anche le ipotesi di illecito non riconducibili ai reati alla cui prevenzione è disposto il MOG. 231.

Per conseguenza, per le tutele nei confronti dei terzi e con riferimento alle segnalazioni, come sopra non contemplati dalla legge, il Regolamento opera in via primaria.

Il Regolamento, inoltre, ha forza autonoma anche rispetto ai presidi di legge nella misura in cui risultino difficoltà interpretative in ragione della nomenclatura adottata nella l. n. 179/2017 per individuare i soggetti a morfologia societaria.

V.3. – Mappatura.

A seguito dell'emanazione del PNA 2019 e con la tempistica di n. 1 anno per raggiungere l'obiettivo si procederà a nuova mappatura secondo i criteri dell'Appendice 1 dello stesso, funzionale anche a dare vita ad un assetto che integri l'esito delle azioni e del sistema di qualità. Entro lo stesso termine si procederà, se del caso, ad intervenire anche sulle misure compensative generali e speciali e ad adottare le misure ritenute necessarie.

Si rimanda allo stato ai documenti allegati:

- ALL. A Documento di valutazione dei rischi;

che peraltro sarà sostituito.

VI.- Pianificazione triennale

In sede di aggiornamento, la pianificazione prevede per il periodo che si conclude al 31.12.2020 i seguenti obiettivi:

- Rinnovo della mappatura a termini del punto V.3. e conseguente se del caso revisione delle procedure;
- Ciclo di formazione dell'organo gestorio e di controllo, della dirigenza e del personale;
- Registro degli accessi ad implementazione automatica;
- Studi per l'eventuale ulteriore automazione delle procedure di implementazione del sito istituzionale;
- Approfondimento dei termini del contraddittorio fra RPCT e Responsabile Trattamento dei dati.

VII.- Documenti che formano il DGP:

Il DGP è formato allo stato dal presente documento e dai seguenti allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale anche quando non materialmente allegati:

- ALL. A Documento di valutazione dei rischi;
- ALL. B Misure compensative:
 - 1) Regolamento ai sensi del Documento di Pianificazione e gestione in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione (2018-2020) – Cap. IV. 2.2.;

- 2) Regolamento per l'accesso civico ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 33/2013;
- 3) Regolamento ai sensi del Documento di Pianificazione e gestione in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione (2018-2020) – Cap. V;
- 4) Regolamento per la verifica delle condizioni di accesso agli incarichi ex D.Lgs. 39/2013;
- 5) Regolamento per la segnalazione degli illeciti da parte dei dipendenti e di terzi;
- 6) n. 13 procedure del MOG 231 (all. 6.1./6.13) e precisamente:

PROCEDURE:

proc. 1: Gestione dei Rapporti con l'Organismo di Vigilanza;

proc. 2: Gestione dei Flussi Finanziari;

proc. 3: Gestione degli Affidamenti di lavori, servizi e forniture;

proc. 4: Gestione Contabile e Societaria;

proc. 5: Gestione dei Rapporti di Industria e Commercio e della Proprietà intellettuale;

proc. 6: Gestione di Monete, Banconote e Valori Bollati;

proc. 7: Anticorruzione - Gestione dei Rapporti con le PPAA e i Privati;

proc. 8: Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro;

proc. 9: Gestione delle Attività Informatiche;

proc. 10: Gestione dei Rapporti Consulenziali;

proc. 11: Gestione della Tutela dell'Ambiente;

proc. 12: Gestione dell'Erogazione del Servizio;

proc. 13: Selezione, Assunzione e Gestione delle Risorse Umane.

Le modifiche ed integrazioni agli allegati sono recepite senza necessità di materiale allegazione del documento modificato ed integrato al presente documento, purchè intervenga prova certa dell'approvazione/pubblicazione della modifica/integrazione dell'allegato.

oooooooo